



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Rossana Mancino	Presidente
Fabrizio Gandini	Consigliere
Antonella Filomena Sarracino	Consigliere
Giovanni Mimmo	Consigliere
Luca d'Addario	Consigliere Rel.

Oggetto:

CONTRIBUTI PREVIDENZA

Ud.12/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22840/2021 R.G. proposto da:

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Sgroi unitamente agli avvocati Antonietta Coretti, Emanuele De Rose, Carla d'Aloisio, Lelio Maritato

-ricorrente-

contro

Acerbi Industrial Vehicles S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nadia Carmen Spagnuolo

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 247/2021 depositata il 23/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dal Consigliere Luca d'Addario.



FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 436 del 23 giugno 2021, la Corte di appello di Torino, respinto il gravame proposto dall'Inps avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria, ha confermato l'annullamento da questa disposto dell'avviso di addebito con il quale, l'Istituto, aveva ingiunto alla Acerbi Industrial Vehicles S.r.l., il pagamento di euro 96.625,43 quale conseguenza della revoca delle agevolazioni contributive dalla medesima società fruite nel periodo da novembre 2015 sino a settembre 2017. La revoca delle predette agevolazioni contributive scaturiva dalle irregolarità constate relativamente alle contribuzioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017.

2. L'Inps propone ricorso articolando, a tal fine, un unico motivo di censura.

3. La società Acerbi Industrial Vehicles s.r.l., in liquidazione, resiste con controricorso.

4. Con istanza pervenuta nell'ottobre del 2025, la controricorrente ha sottolineato l'effetto estintivo del presente giudizio, in conseguenza della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, da ricollegarsi al decreto, del 7 luglio 2022, con il quale il Tribunale di Benevento ha omologato (forzosamente) l'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla medesima società in liquidazione il 21 febbraio 2022. La società in liquidazione ha evidenziato, a tal fine, di aver provveduto al pagamento di tutte le rate relative al credito vantato dall'Inps e ammesso in esito al decreto forzoso di omologa (per un valore corrispondente, secondo quanto si desume dal medesimo decreto di omologa prodotto, al 17% delle pretese complessivamente vantate dall'Istituto) e, pertanto, ha formulato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.



5. Chiamata la causa all'adunanza camerale del 14 aprile 2026, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con Il ricorso, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., riguarda la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296 del 2006 e degli artt. 3, comma 2, lett. a) e 4, comma 3, del DM 30 gennaio 2015, per avere la Corte d'appello ritenuto che non osta alla fruizione di agevolazioni contributive un DURC interno negativo, qualora l'irregolarità sia fondata su inadempimenti nelle comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro, e non solo nel versamento dei contributi. Il ricorso proposto dall'Istituto rileva l'operatività della mancata regolarità contributiva, scaturente anche dal mancato pagamento parziale delle somme dovute; sostiene cioè l'Istituto che se la regolarità contributiva è presupposto del diritto agli sgravi, allora alla accertata irregolarità, da cui scaturisce la revoca del DURC, scaturisce anche la revoca dei benefici fiscali.

2. La sentenza ha motivato come segue.

3. È documento che il 20 aprile 2018 l'Inps aveva invitato la società a regolarizzare la posizione contributiva relativa ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017 e gennaio 2018 e che, a seguito del mancato pagamento, ha conseguentemente rilasciato un DURC negativo, in data 8 maggio 2018; di seguito sono state inviate dall'Istituto le note di rettifica, per il periodo novembre 2015-settembre 2017, che ha, dunque, disposto la revoca delle agevolazioni contributive già riconosciute in un arco temporale non caratterizzato da irregolarità contributive. L'accertata assenza del DURC, in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario, non può che far venire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso senza tuttavia caducare, retroattivamente, i periodi connotati da irregolarità contributiva. In tal senso assume rilievo



la constatazione che laddove si accedesse ad una diversa interpretazione, quale quella propugnata dall'Istituto, le aziende finirebbero con il godere degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, vedendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui possono provare di aver continuato a mantenere la regolarità contributiva, così dando luogo ad una situazione di continua incertezza.

4. Tanto premesso in ordine al percorso motivazionale della gravata pronuncia, il ricorso è fondato.

5. È indicato come pacifico (e non contestato) che l'Inps avesse constatato alcune irregolarità e che le stesse, nonostante un invito in tal senso, non siano state regolarizzate dalla società.

6. La disciplina legislativa in materia di regolarità contributiva, di cui al comma 1175 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, prescrive che "A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

7. Il successivo comma 1176 demanda ai decreti attuativi del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale la regolamentazione delle modalità di rilascio, la definizione dei contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità, di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.

8. Il decreto applicabile nella specie, *ratione temporis*, è il DM 30/1/2015 che, all'art. 3, stabilisce che la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata



e continuativa che operano nell'impresa; e che la regolarità sussiste non solo in caso di pagamenti, di rateizzazioni concesse dall'INPS, di sospensione in forza di disposizioni legislative di altri casi previsti al comma 2, ma anche in presenza di uno scostamento, non grave, tra le somme dovute e quelle versate.

9. Il successivo articolo 4, rubricato "Assenza di regolarità", dispone che: "1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 2.L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. 3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità."

10.La disciplina normativa, complessivamente considerata, prevede dunque, da un lato, un profilo fisiologico e preventivo di regolarità formale e contributiva per l'accesso alle agevolazioni, dall'altro, previo espletamento di verifiche, la possibilità di regolarizzazione formalizzata attraverso la notifica di un invito a regolarizzare, l'osservanza di un termine breve per regolarizzare, il rilascio di un documento o in mancanza la comunicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.



11. La finalità è quella di assicurare, nel rapporto previdenziale con l'istituto di gestione, l'inoltro corretto e completo delle comunicazioni sulle informazioni retributive e contributive di ciascun dipendente (tramite i mod. DM10 ed il flusso Uniemens), necessarie per il calcolo dei contributi; l'eventuale incompletezza o il ritardo non consentono di avere un quadro dettagliato del rapporto azienda/lavoratori per il corretto versamento dei contributi e tale profilo ha una sua incidenza nei rapporti interni ed esterni dell'imprenditore che intende avvalersi di "benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale" che "sono subordinati al possesso" del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).

12. Così delineato il quadro normativo di riferimento, le enunciate irregolarità impediscono il rilascio di DURC e generano la revoca dei benefici.

13. Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal costante orientamento di questa Corte, anche di recente ribadito da Cass. n. 9057/2026 e n. 2678/2026, secondo il quale il DURC, quale documento che certifica la regolarità contributiva del datore di lavoro, è indispensabile per quest'ultimo per poter accedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo e garantisce la trasparenza delle operazioni aziendali.

14. La recente Cass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n. 30273/2024, ha ribadito che non è attribuito «al rilascio del DURC un valore costitutivo, che esso non può logicamente possedere, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi, che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandata all'accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex



lege (cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)».

15. Questa Corte ha anche più volte ricordato che «il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione *ex se* della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all'Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell'art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta "l'assenza di violazioni nelle predette materie" e restano "fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n. 30459/2025 che richiama n. 30788/2024).

16. Nel caso di specie, risulta incontestato che la società ha omesso di attivarsi tempestivamente al fine di regolarizzare la propria posizione e non constano specifici profili controversi attinenti all'invito alla regolarizzazione.

17. In ogni caso, la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell'INPS, non determinerebbe l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del DM 24 ottobre 2007, prima, e dell'art. 4 del DM 30 gennaio 2015, poi – che, come già osservato dalla Corte ha natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoria delle irregolarità, che «perdono ... ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018, in motivazione) – potrebbe consentirsi una regolarizzazione *ex post* ed in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass. n. 33315/2025), «in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto



dell'applicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedurali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della *chance* di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno» (Cass. n. 27107/2018), ma non è questo l'oggetto di questa controversia, non potendo ricadere sull'ente previdenziale, «gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva, che appartengono al datore (Cass. n. 24854/2022)» (Cass. n. 31608/2024).

18. Una volta accertata l'esistenza di una irregolarità nel pagamento dei contributi per il periodo in questione deve dunque ritenersi legittima la richiesta di pagamento degli sgravi fruiti per quel periodo, discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC, ma semplicemente dal suo valore di accertamento (necessariamente *ex post*) di una irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. in tal senso già Cass. n. 12591 del 2024, in motivazione).

19. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza gravata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà oltre che sulle spese della fase di legittimità anche sulla eventuale rilevanza estintiva dell'intervenuto accordo di omologazione forzata (e conseguente pagamento dei ratei) pervenuto all'attenzione della Corte successivamente all'instaurazione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.

La Presidente
Rossana Mancino

